

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2023

### SOMMARIO

<b>1. L. n. 197/2022 - Pubblicata la LEGGE DI BILANCIO 2023 - In vigore dal 1° gennaio 2023</b> .....	3
1.1. L. N. 197/2022 - Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas .....	3
1.2. L. N. 197/2022 - Estensione credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.....	4
1.3. L. N. 197/2022 - Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande .....	4
1.4. L. N. 197/2022 - Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni.....	5
1.5. L. N. 197/2022 - Assegnazione agevolata ai soci.....	5
1.6. L. N. 197/2022 - Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 da parte dei soggetti che producono e distribuiscono energia elettrica gas o prodotti petroliferi .....	6
1.7. L. N. 197/2022 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali - Nuovi obblighi comunicativi.....	6
1.8. L. N. 197/2022 - Disposizioni in materia di società di calcio .....	6
1.9. L. N. 197/2022 - Credito di imposta nelle ZES.....	7
1.10. L. N. 197/2022 - Bonus mobili e grandi elettrodomestici - Incrementato a 8 mila euro per il 2023.....	7
1.11. L. N. 197/2022 - Sostegno imprenditoria giovanile e femminile - Sviluppo e consolidamento delle aziende agricole .....	8
1.12. L. N. 197/2022 - Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali .....	9
1.13. L. N. 197/2022 - Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori.....	9
1.14. L. N. 197/2022 - Istituito un Fondo per le periferie inclusive .....	9
1.15. L. N. 197/2022 - Bonus rimozione barriere architettoniche - Proroga fino al 2025.....	10
1.16. L. N. 197/2022 - Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.....	11
1.17. L. N. 197/2022 - Mezzi di pagamento - Uso del contante - Innalzato il valore soglia da 2 a 5 mila euro .....	11
1.18. L. N. 197/2022 - Rifiinanziamento dei contratti di sviluppo .....	12
1.19. L. N. 197/2022 - Sostegno del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.....	12
1.20. L. N. 197/2022 - Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI .....	13
1.21. L. N. 197/2022 - Istituzione della fondazione Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore .....	13
1.22. L. N. 197/2022 - Incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile .....	14
1.23. L. N. 197/2022 - Garanzia a favore di progetti del Green New Deal - Fissato l'importo delle risorse disponibili per 2023.....	14
1.24. L. N. 197/2022 - Istituito il Fondo per la sovranità alimentare .....	15
1.25. L. N. 197/2022 - Istituito il Fondo per l'innovazione in agricoltura .....	15

1.26. L. N. 197/2022 - Istituito un Fondo per la sperimentazione del Reddito alimentare per combattere lo spreco e la povertà.....	16
1.27. L. N. 197/2022 - Istituito il Fondo ciclovie urbane intermodali.....	16
1.28. L. N. 197/2022 - Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada per gli anni 2023 e 2024.....	17
1.29. L. N. 197/2022 - Conferma del "Bonus psicologo" anche per gli anni 2023 e seguenti.....	17
1.30. L. N. 197/2022 - Istituito il Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo	17
1.31. L. N. 197/2022 - Interventi per il turismo .....	18
A. Istituito il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica.....	18
B. Incrementato il Fondo per il rilancio dei "cammini" religiosi.....	19
C. Istituito il Fondo per il turismo sostenibile.....	19
1.32. L. N. 197/2022 - Crediti d'imposta in materia sportiva .....	19
1.33. L. N. 197/2022 - Incremento Fondo "Sport e periferie" - Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva .....	20
1.34. L. N. 197/2022 - Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto "Bici in Comune"....	20
1.35. L. N. 197/2022 - Istituzione dal 2024 della "Carta della cultura Giovani" e della "Carta del merito" in sostituzione della 18App.....	20
1.36. L. N. 197/2022 - Il "Fondo unico per lo spettacolo" diventa "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" .....	21
1.37. L. N. 197/2022 - Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura.....	21
1.38. L. N. 197/2022 - Fondi per l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni .....	22
1.39. L. N. 197/2022 - Incrementato il Fondo per le piccole imprese creative .....	22
1.40. L. N. 197/2022 - Fondo editoria - Compensazione a Poste Italiane S.p.A. per tariffe postali agevolate.....	22
1.41. L. N. 197/2022 - Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana da parte dei Comuni .	23
1.42. L. N. 197/2022 - Bonus raccolta differenziata - Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.....	24
1.43. L. N. 197/2022 - Rifinanziamento Programma sperimentale "Mangiaplastica".....	25
1.44. L. N. 197/2022 - Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione.....	25
<b>2. D.L. 198/2022 - Pubblicato il c.d. "MILLEPROROGHE 2023"</b> in vigore dal 30 dicembre 2022 - Perso per strada il previsto esonero dell'imposta di bollo per le certificazioni acquisite dalla ANPR .....	25
<b>3. COMMERCIO EQUO E SOLIDALE</b> - Fissati i criteri e le modalità per beneficiare del riconoscimento del rimborso - Atteso un provvedimento regolamentare.....	28
<b>4. NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - NUVIR</b> - Fissate le regole di funzionamento - In vigore dal 1° gennaio 2023 .....	29
<b>5. AL VIA LA PIATTAFORMA DIGITALE PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI CONCESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> - Fissate le modalità di attuazione e di funzionamento .....	30
<b>6. TASSONOMIA ESEF XBRL</b> - L'ESMA pubblica i file per il 2022.....	31
<b>7. AGCOM</b> - Fissati i contributi per l'anno 2022 .....	31
<b>8. CAREGIVER E DISABILITA'</b> - Fissati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2022	31
<b>9. CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE</b> - Online il portale istituzionale.....	32
<b>10. ONLINE LaTuaPA</b> - Il portale per segnalare "quello che non va" nelle pubbliche amministrazioni .	33
<b>11. MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO</b> - 13 siti italiani in gara .....	33
<b>12. ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</b> - Online il nuovo portale .....	34
<b>13. PORTALE DELLE FAMIGLIE</b> - Nuove funzionalità per le prestazioni della maternità.....	34
<b>14. CERTIFICAZIONE DI PARITA' DI GENERE</b> - Istruzioni dall'INPS su come si applica l'esonero contributivo - Domande dal 27 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023.....	35
<b>15. PDND - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI</b> - Dal PNRR altri 50 milioni di euro per Regioni e Province - Candidature entro il 30 giugno 2023 .....	35
<b>16. PUBBLICATO IL PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (PNACC) AGGIORNATO</b> .....	36
<b>Altre notizie in breve</b> .....	36
<b>Lo sapevi che ... dal 1° gennaio 2023 cambia nuovamente il limite all'uso del contante ! ...</b>	388
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	42

## **1. L. n. 197/2022 - Pubblicata la LEGGE DI BILANCIO 2023 - In vigore dal 1° gennaio 2023**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento Ordinario n. 43, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**".

La legge di bilancio - **in vigore dal 1° gennaio 2023** - si compone di due Sezioni.

La **prima sezione** - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), composto di **903 commi**.

La **seconda sezione**, recante l'approvazione degli stati di previsione, la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore, è contenuta agli **articoli 2-21**.

**Nei punti che seguono cercheremo di approfondire alcuni argomenti oggetto della legge di bilancio che riteniamo, dal nostro punto di vista, di grande rilevanza.**

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per una sintesi delle disposizioni fiscali presenti nella legge di bilancio 2023 clicca qui.](#)

### **1.1. L. N. 197/2022 - Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas**

L'articolo 1, **commi da 17 a 19**, modifica i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas **umentando da 12.000,00 a 15.000,00 euro** il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni **per l'anno 2023** con riferimento ai **clienti domestici economicamente svantaggiati**.

Il **comma 18** prevede che, **per il primo trimestre 2023**, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute** e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

L'ARERA delibera con l'obiettivo di conseguire risparmi più elevati per le famiglie il cui **valore di ISEE** di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sia quello fissato secondo l'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'ARERA in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto (valore pari a **pari a 8.265 euro**).

Il **comma 19** prevede, infine, il trasferimento di un importo pari a 2.515 milioni di euro alla **Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023**, per le finalità di cui all'articolo in esame.

Per quanto riguarda la **disciplina dei bonus sociali**, si ricorda che l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006), ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di **definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate** per l'energia elettrica ai **clienti economicamente svantaggiati**, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

Sulla base di tale disposizione è intervenuto il **decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007**.

Lo stesso decreto disciplina anche i criteri per individuare i clienti aventi diritto alle tariffe agevolate **per gravi condizione di salute**.

Il **potenziamento del bonus** applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute è stato poi oggetto dell'articolo 1, comma 508 della legge n. 324 del 2021 (Legge di bilancio 2022).

Si ricorda, infine, che in base all'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, convertito dalla L. n. 157 del 2019, i **bonus sociali per disagio economico**, compreso quello elettrico, **sono riconosciuti automaticamente ai cittadini e nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare domanda.**

### **1.2. L. N. 197/2022 - Estensione credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca**

Le norme dettate ai **commi 45-50** riconoscono un credito d'imposta a favore delle **imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica** pari al **20 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati **effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023** (comma 45).

Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole **imprese esercenti attività agricola e della pesca**, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il **riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali** (comma 46).

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

### **1.3. L. N. 197/2022 - Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande**

La disposizione dettata ai **commi 58-62** qualifica come redditi da lavoro dipendente **le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità** (ossia le cosiddette mance) nei **settori della ristorazione e dell'attività ricettive**, sottoponendole a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo.

In particolare il **comma 58** individua come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

- entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 50.000,00 euro (comma 62);
- **salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.**

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (comma 59).

Il comma 60 dispone che l'imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d'imposta.

Il comma 61 rinvia alle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie.

Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 (comma 62).

#### **1.4. L. N. 197/2022 - Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni**

La disposizione, al **comma 74**, proroga al 2023 le misure previste per **agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età** con riguardo all'operatività del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa, al Fondo di garanzia per la prima casa e alle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette.

In particolare, il comma 74 apporta modificazioni all'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.

Nello specifico, la disposizione di cui alla lettera a) estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007.

Il **comma 75** dispone il **rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023** con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro per riuscire ad assicurare di far fronte al potenziale di domande di garanzia stimate dal Gestore per l'anno 2023, considerando sia la prosecuzione dell'operatività ordinaria della copertura al 50 per cento, sia la proroga al 31 marzo 2023 della copertura fino all'80 per cento.

#### **1.5. L. N. 197/2022 - Assegnazione agevolata ai soci**

I **commi 100-105** introducono delle agevolazioni fiscali temporanee per le **cessioni o assegnazioni, da parte delle società** - ivi incluse le cd. Società non operative - **di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci**: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro.

Analoghe agevolazioni sono previste per le relative **trasformazioni societarie**.

In particolare il **comma 100** individua i destinatari di tale agevolazione, ovvero **le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni** che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che **entro il 30 settembre 2023 si trasformino in società semplici**.

Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:

- le cessioni o assegnazioni siano avvenute **entro il 30 settembre 2023**;
- tutti i soci siano **iscritti nel libro dei soci**, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano **iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Il **comma 101** individua in primo luogo la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva ossia la differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ha un'aliquota dell'**8 per cento**, che cresce al **10,5 per cento** per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Quanto al versamento dell'imposta il comma 105 precisa che esso deve avvenire in due rate:

- il 60 per cento entro il **31 luglio 2023** e
- la restante parte entro il **30 novembre 2023** secondo le norme generali sui versamenti (di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

## **1.6. L. N. 197/2022 - Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 da parte dei soggetti che producono e distribuiscono energia elettrica gas o prodotti petroliferi**

L'articolo 1, **comma 115**, istituisce un **contributo di solidarietà straordinario** sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del **50 per cento** a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia.

Il contributo è **versato entro il sesto mese successivo** a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

I **commi 120 e 121**, modificano inoltre la disciplina del **contributo straordinario** contro i rincari energetici per l'anno 2022 introdotto dall'articolo 37 del decreto legge n. 21 del 2022, regolando gli effetti della variazione dell'importo dovuto per il periodo d'imposta 2022.

Il contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2023 **è a carico dei soggetti che:**

- esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi a titolo definitivo, per la successiva rivendita o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea;
- abbiano realizzato almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 dalle attività indicate nei punti precedenti.

## **1.7. L. N. 197/2022 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali - Nuovi obblighi comunicativi**

Il **comma 151** stabilisce che il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, **tramite l'uso di un'interfaccia elettronica**, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a **trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate**.

Viene, dunque, previsto un **nuovo adempimento** per i soggetti IVA che, tramite un'interfaccia tipo mercato virtuale, piattaforma o portale, facilitano le vendite di determinati beni: dovranno comunicare al Fisco i dati sui fornitori e le operazioni fatte nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi.

La disposizione, al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, impone **nuovi obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate**, a carico della **piattaforma digitale** che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), successivamente individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che siano presenti nel territorio dello Stato.

La presente disposizione, in sostanza, prevede **nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce** e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto.

## **1.8. L. N. 197/2022 - Disposizioni in materia di società di calcio**

Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito il comma 160, che **riapre i termini per il versamento delle ritenute alla fonte**, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l'IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e **in scadenza il 22 dicembre 2022** (art. 13, D.L. n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti quater").

Si tratta di versamenti già sospesi **in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Per queste società ed enti sportivi viene concesso più tempo per effettuare i versamenti tributari sospesi in scadenza il 22 dicembre 2022: questi pagamenti saranno considerati tempestivi se effettuati **in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022**, ovvero **in 60 rate di pari importo**, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

A tale riguardo, facciamo presente che l'Agenzia delle entrate, con **risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022**, ha diramato istruzioni e codici tributo per la compilazione del modello F24.

In caso di pagamento rateale è dovuta una **maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute**, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata, utilizzando il **codice tributo "1668"** e indicando l'anno di riferimento "2022".

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 80/E/2022 clicca qui.](#)

### **1.9. L. N. 197/2022 - Credito di imposta nelle ZES**

Il **comma 267**, modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, **proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES** (Zone economiche speciali).

Conseguentemente provvede alla copertura degli oneri per il 2023 (indicati in 65,2 milioni) che viene posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, co. 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Il D.L. 20 giugno 2017 n. 91, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono **beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative**.

Le **Zone economiche speciali (ZES)**, istituite a valere sulle risorse Fondo sviluppo e coesione, sono concentrate nelle **aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, nelle regioni meridionali**.

Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES, e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

### **1.10. L. N. 197/2022 - Bonus mobili e grandi elettrodomestici - Incrementato a 8 mila euro per il 2023**

Il **comma 277** incrementa l'importo per il 2023 della detrazione prevista per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**.

La lettera b), numero 2, del comma 37 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha sostituito integralmente il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che disciplina le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione**.

In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (elencati all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le**

**lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.**

La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali di pari importo**, spetta nella misura del **50 per cento delle spese sostenute** ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a **5.000 euro per gli anni 2023 e 2024** (rispetto al precedente limite di 16.000 euro).

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

La norma dettata dal citato comma 277 - modificando nuovamente il citato articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013 - **incrementa a 8.000,00 euro per l'anno 2023 la misura della detrazione** (lasciando a 5.000,00 euro l'importo previsto per l'anno 2024).

### **1.11. L. N. 197/2022 - Sostegno imprenditoria giovanile e femminile - Sviluppo e consolidamento delle aziende agricole**

Il **comma 301** stanziava **20 milioni di euro**, per l'anno 2023, per le misure inerenti lo **sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame dispone lo stanziamento di **20 milioni di euro per l'anno 2023 a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile** di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000.

Si ricorda, in proposito, che il decreto legislativo n. 185 del 2000 recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, prevede al Capo III (art. 9- 10 quater) diverse misure di **sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale**.

Tali articoli hanno subito modifiche per effetto del D.L. n. 76/2022, convertito dalla L. n. 120/2020.

Le disposizioni del presente capo - si legge all'articolo 9 - *"sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito"*.

La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un **tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni** comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a **fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile**.

Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, **non superiore a quindici anni** (art. 10).

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, **esercitante esclusivamente l'attività agricola** ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile **da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione**, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 10-bis, comma 1).

Secondo quanto disposto dall'articolo 10-ter, introdotto dall'articolo 7-bis, del D.L. n. 91 del 2014, convertito dalla L. n. 116 del 2014, **possono essere finanziate**, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, **le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,00, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**.



## **1.12. L. N. 197/2022 - Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali**

L'articolo 1, **comma 342** è volto a **estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali**, innanzi tutto elevando **da cinque a dieci mila euro l'anno** il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci.

Si precisa che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche nell'ambito delle **attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili**, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Nel **settore agricolo**, è prevista ai commi da 343 a 354, in via sperimentale per il **biennio 2023-2024**, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole **per un massimo di 45 giornate lavorative** per ciascun lavoratore.

Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo.

Ai commi 344 e seguenti si prevede una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato devono essere riferite ad **attività di natura stagionale** di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, **non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti**.

La durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi, mentre il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro (comma 346).

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 345, è tenuto ad acquisire un'**autocertificazione resa dal lavoratore** in ordine alla propria condizione soggettiva. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

L'articolo 1, comma 346 dispone l'obbligo per i datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo di darne **previa comunicazione al competente Centro per l'impiego**.

## **1.13. L. N. 197/2022 - Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori**

L'articolo 1, **comma 360**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una **dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025** volto a sostenere e promuovere **progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori**, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video.

Il **comma 361** prevede che i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse siano definiti con **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy**, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con **"l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica"**, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Si rammenta che Il Consiglio dei Ministri riunito lunedì 31 ottobre 2022 per la nomina dei Sottosegretari ha nominato Alessio Butti Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio **con delega all'innovazione tecnologica**.

## **1.14. L. N. 197/2022 - Istituito un Fondo per le periferie inclusive**

I **commi 362-364** istituiscono il **"Fondo per le periferie inclusive"** con una **dotazione di 10 milioni per il 2023**.

Il Fondo è **destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti** per il finanziamento di progetti finalizzati **a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia**, in coerenza con gli obiettivi fissati

dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un **Comitato di valutazione** che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.

Con riguardo alla dotazione del Fondo, la relazione tecnica al provvedimento evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (pari a 10), si stima un **contributo medio per ciascuna città di circa 1 milione di euro**.

### **1.15. L. N. 197/2022 - Bonus rimozione barriere architettoniche - Proroga fino al 2025**

Il **comma 365**, introdotto alla Camera, **proroga al 31 dicembre 2025** la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

L'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

La norma in esame, alla lettera a), **proroga al 31 dicembre 2025** l'agevolazione sopra descritta; alla lettera b) introduce un nuovo comma 5 nel citato articolo 119-ter, che stabilisce che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, **è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio**.

Ricordiamo che il bonus barriere architettoniche 2023 spetta a chiunque - **sia privati cittadini che imprese** - faccia richiesta di **detrazione IRPEF del 75%** dimostrando di aver effettuato **spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche**.

L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell'edificio non sono presenti persone disabili o over 65. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Più precisamente, con la **risposta ad interpello n. 444 del 6 settembre 2022** l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **anche le imprese** possono fruire del bonus barriere architettoniche sugli immobili di loro proprietà **assegnati in locazione**.

Poiché la norma riconosce il beneficio su immobili già edificati, senza andare nel dettaglio per quanto concerne i requisiti dei fruitori, l'Agenzia delle entrate chiarisce che **sono incluse anche le società** le quali possono avvalersi dell'agevolazione per gli interventi compiuti sugli immobili posseduti o detenuti, anche se dati in locazione. Ciò vale sia per beni patrimoniali che strumentali.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 444/2022 clicca qui.](#)

## 1.16. L. N. 197/2022 - Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

I **commi da 366 a 368** recano uno stanziamento di **5 milioni di euro per il 2023**, al fine del riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle **"istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"** che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani.

Il **comma 367** demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione - nel rispetto del limite di spesa di 5 milioni per il 2023 - dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al comma 366, dei criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso, nonché delle procedure di controllo.

## 1.17. L. N. 197/2022 - Mezzi di pagamento - Uso del contante - Innalzato il valore soglia da 2 a 5 mila euro

Il **comma 384** - con modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazione all'uso del contante - innalza il valore soglia oltre il quale si applica il **divieto al trasferimento di denaro contante**, portandolo, **a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro**.

Le disposizioni successive prevedono, inoltre, che le **associazioni di categoria maggiormente rappresentative** dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, e che sono tenuti ad accettare anche **pagamenti attraverso carte di pagamento**, e quelle dei **prestatori** e dei **gestori di servizi di pagamento** e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, **"determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni"** (comma 385).

Nei commi successivi, si prevede in particolare che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame) è istituito un **tavolo permanente fra le categorie interessate** preordinato a valutare soluzioni per **mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro** a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare **non superiore a 400.000 euro** (comma 386).

Ove il tavolo istituito **non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente** (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto **da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento**, per l'anno 2023, un **contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili**, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi **per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro** ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione.

Il contributo è riversato ad **apposito fondo destinato**, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro (comma 387).

Restano le sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con carta e viene confermato il tetto dei 30 euro, mentre viene istituito un tavolo per **"valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro"**.

Senza un accordo, sarà dovuto **"da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli**

*utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni" sotto i 30 euro.*

## **Bonus POS**

A bilanciamento dell'innalzamento della soglia contati a 5.000,00 euro, ricordiamo che è in vigore un nuovo bonus che, in teoria, dovrebbe **incentivare i commercianti e professionisti ad accettare pagamenti elettronici**: si tratta del nuovo "**bonus POS**" introdotto dall'articolo 8 del D.L. n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. "*Decreto Aiuti quater*").

Il bonus POS fino a 50,00 euro è un credito di imposta, che può coprire **fino a 100% della spesa sostenuta**, riconosciuto nel 2023 agli esercenti di attività commerciali che acquistano registratori telematici destinati alla **memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi elettronici**.

La detrazione spettante può arrivare **fino a 50 euro per ogni strumento acquistato**.

Stanziate nuove risorse (**80 milioni di euro**) per garantire nel 2023 l'agevolazione per gli acquisti dei POS, i dispositivi che consentono di effettuare pagamenti tramite moneta elettronica.

Il credito sarà fruibile già a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto del registratore di cassa elettronico, a condizione che l'acquisto sia effettuato con modalità tracciabile.

Entro il 19 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento ad hoc nel quale verranno definite le modalità attuative della misura, le regole di fruizione e tutti i dettagli necessari per il monitoraggio dell'agevolazione.

## **1.18. L. N. 197/2022 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo**

L'articolo 1, **comma 389** rifinanzia lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo** per:

- a) **160 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e **240 milioni** per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- b) **40 milioni** per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e **60 milioni** per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche,
- c) **100 mila euro** per l'anno 2023 e **500 mila euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 390).

## **1.19. L. N. 197/2022 - Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it)**

L'articolo 1, **comma 391**, autorizza la spesa di 900 mila euro, a decorrere dall'anno 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del **Registro nazionale degli aiuti di Stato** e della **piattaforma [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it)**.

L'obiettivo espresso della disposizione è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi.

Il **Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)** è stato istituito dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 115 del 2015 (Legge europea 2014) che ha, a tal fine, modificato l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'attuazione della disciplina legislativa è avvenuta mediante adozione del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il Registro è lo strumento nazionale per **verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea**, in particolare con riferimento al cumulo dei benefici e al superamento del massimale per gli aiuti *de minimis*. Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relative agli aiuti concessi. Esso è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche responsabili della concessione di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell'aiuto.

La **piattaforma *incentivi.gov.it*** è stata realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto legge n. 34 del 2019.

La Piattaforma promuove la conoscenza di tutte le **misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy**, migliorando la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizza verso le misure più appropriate e agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza.

Una sezione della piattaforma è dedicata alle **informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo** gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica sono dettati dal decreto ministeriale 30 settembre 2021.

### **1.20. L. N. 197/2022 - Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI**

L'articolo 1, al **comma 392**, interviene sull'operatività transitoria e speciale del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis), **prorogandola di un anno, fino al 31 dicembre 2023**.

Segnatamente, il **comma 392 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023** il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese prevista all'articolo 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2022).

Il citato comma 55 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2022, e, nella sua formulazione attuale, fino al 31 dicembre 2022, una disciplina "ponte", di phasing out dall'intervento straordinario del Fondo previsto per il periodo pandemico ai fini del ritorno alla sua ordinaria operatività. Si tratta quindi di un periodo in cui tale ordinaria operatività è ripristinata solo in parte.

Il medesimo comma 392 **proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023** il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo nel contesto delle misure di supporto alla liquidità delle imprese e si contrasta agli effetti della crisi ucraina.

Tale sostegno speciale e temporaneo trova disciplina nel comma 55-bis e 55-ter della citata legge di bilancio 2022, come inseriti dal D.L. n. 50/2022.

Il **comma 393**, per le finalità di cui al comma 1, rfinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

### **1.21. L. N. 197/2022 - Istituzione della fondazione Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore**

L'articolo 1, **commi da 404 a 413** prevedono l'istituzione di una fondazione denominata **Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore** al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico del settore.

I ministeri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'università e della ricerca sono indicati quali **membri fondatori** del Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore di cui si prevede l'istituzione.

La **vigilanza** è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 405).

Il **comma 406** rinvia a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

- l'approvazione degli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione;
- la nomina degli organi sociali e la determinazione dei rispettivi compensi;
- la disciplina dei criteri e delle modalità per l'adesione e la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati alla fondazione e alle sue attività.

Il **comma 411** autorizza la spesa in conto capitale di **10 milioni di euro** per il 2023 e di **25 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per la costituzione della fondazione.

A copertura degli oneri di conto capitale, il successivo **comma 413** prevede la corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 23 del D.L. n. 17/2022 al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative.

Per il funzionamento della fondazione, è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro l'anno dal 2023**.

### **1.22. L. N. 197/2022 - Incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile**

Il **comma 419** incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di **1,5 milioni di euro per il 2023** e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, per il **sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi** e i processi di ristrutturazione e/o conversione industriale.

Alla copertura dei maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Ricordiamo che, al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, l'articolo 23 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, ha ridenominato il "*Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica*" (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in "**Fondo per la crescita sostenibile**", facendovi confluire una serie di risorse stanziare da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati.

Il «**Fondo per la crescita sostenibile**» è destinato sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al **finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo**, con particolare riguardo alle seguenti finalità, enunciate nel citato articolo 23, al comma 2:

- la **promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica** per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- il **rafforzamento della struttura produttiva**, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- la **promozione della presenza internazionale delle imprese** e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con azioni attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- **interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione** (finalità aggiunta dall'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148),
- la definizione e l'attuazione dei **piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata**.

### **1.23. L. N. 197/2022 - Garanzia a favore di progetti del Green New Deal - Fissato l'importo delle risorse disponibili per 2023**

L'articolo 1, **comma 421** fissa - **per l'anno 2023**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 - l'importo delle risorse disponibili del **Fondo Green New Deal** di cui all'articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili rientranti nelle categorie indicate dalla stessa legge di bilancio.

Tale importo è pari a **565 milioni di euro**, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. **pari a 3.000 milioni di euro**.

La legge di bilancio 2020 - **legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 85 a 89** - ha costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili**, che abbiano come obiettivo:

- la decarbonizzazione dell'economia,
- l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,
- la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,
- la rigenerazione urbana,
- il turismo sostenibile,
- l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,
- programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo (comma 86).

Per il sostegno a tali progetti - definiti come "**Green and Innovation Deal italiano**" - il Fondo è stato dotato di **470 milioni di euro** per l'anno 2020, di **930 milioni di euro** per l'anno 2021 e di **1.420 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 85).

#### **1.24. L. N. 197/2022 - Istituito il Fondo per la sovranità alimentare**

I **commi 424 e 425** istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "**Fondo per la sovranità alimentare**", con una dotazione di **25 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di **rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale**.

La suddetta finalità consiste nel **rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale** mediante interventi aventi lo scopo di:

- tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
- ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
- sostenere le filiere agricole;
- gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

Il **comma 425**, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono **definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo** descritto al precedente comma 424.

#### **1.25. L. N. 197/2022 - Istituito il Fondo per l'innovazione in agricoltura**

I **commi da 428 a 431** istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "**Fondo per l'innovazione in agricoltura**", con una dotazione di **75 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura.

Le suddette finalità consistono nel **favorire lo sviluppo di progetti di innovazione** aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

Il **comma 430**, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - dovranno essere definiti **i criteri e le modalità di attuazione del Fondo** descritto al precedente comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La stessa disposizione precisa che il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste può stipulare, con ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., apposite convenzioni volte a definire lo

svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo descritto al precedente comma 1.

### **1.26. L. N. 197/2022 - Istituito un Fondo per la sperimentazione del Reddito alimentare per combattere lo spreco e la povertà**

I **commi 434 e 435** istituiscono un Fondo, con una dotazione pari a **1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024**, finalizzato all'erogazione, nelle **città metropolitane**, ai **soggetti in condizioni di povertà assoluta**, di **pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare**.

Più in particolare, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la **sperimentazione del Reddito alimentare**, quale misura per **combattere lo spreco e la povertà alimentare**.

La legge individua dieci città metropolitane: **Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria**, a cui si aggiunge la città metropolitana di **Roma capitale** (art. 1, comma 5, L. n. 56/2014).

La legge n. 56/2014 dispone l'istituzione delle città metropolitane esclusivamente nelle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le **regioni a statuto speciale**, i principi della legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale, in conformità ai rispettivi statuti (art. 1, comma 5, della L. n. 56/2014).

Finora sono 4 le città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale sono **Cagliari, Catania, Messina e Palermo**.

Il beneficio è finalizzato all'**erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare**, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili.

Le **modalità attuative** della disposizione, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore dovranno essere definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

### **1.27. L. N. 197/2022 - Istituito il Fondo ciclovie urbane intermodali**

L'articolo 1, **commi da 479 a 482**, istituisce un **Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali** con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e **4 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere l'uso dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del **Piano generale della mobilità ciclistica**.

Il Piano generale della mobilità ciclistica, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 2 del 2018, è parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed è volto a realizzare il Sistema nazionale della mobilità ciclistica.

Ai sensi del **comma 480**, il neoinstituito Fondo è destinato al finanziamento di interventi per la **realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie**, nonché di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.

Le modalità con le quali le risorse del Fondo sono erogate ai suddetti enti saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 481).

Per poter accedere al riparto, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana (comma 482).



### 1.28. L. N. 197/2022 - Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada per gli anni 2023 e 2024

L'articolo 1, **comma 497**, **sospende, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada.**

L'articolo 1, comma 497, **sospende, per gli anni 2023 e 2024**, l'operatività dell'articolo 195, comma 3, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e **quindi l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative** ivi previsto, in considerazione dell'eccezionalità dell'attuale situazione economica.

Ricordiamo che l'articolo 195 citato dispone, al comma 3, che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada sia **aggiornata con cadenza biennale** in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tali limiti devono essere stabiliti seguendo i criteri di cui ai commi precedenti, vale a dire (comma 2):

- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità del trasgressore e le sue condizioni economiche.

### 1.29. L. N. 197/2022 - Conferma del "Bonus psicologo" anche per gli anni 2023 e seguenti

L'articolo 1, **comma 538**, stabilisce la corresponsione del cosiddetto "**bonus psicologo**" - prevista dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022, limitatamente all'anno 2022 - **anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.**

Viene, inoltre, previsto che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un **limite massimo di 1.500 euro a persona** (rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022), e pone i seguenti **limiti complessivi: 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024** (a fronte di un limite complessivo per il 2022 pari a 25 milioni di euro).

Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Con ogni probabilità si dovrà prevedere, ai fini della corresponsione del contributo per gli anni 2023 e successivi, l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale volto ad adeguare la disciplina attuativa alle descritte modifiche alla normativa di livello primario (oltre quello emanato il 31 maggio 2022).

### 1.30. L. N. 197/2022 - Istituito il Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo

L'articolo 1, al **comma 603**, istituisce un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro.

Tale Fondo, denominato "**Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo**", è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di **5 milioni di euro** per l'anno 2023 e **8 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le finalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo mirano a:

1. **riqualificare il personale già occupato** nel settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della cultura e tradizione italiana;

2. **rafforzare le competenze** degli operatori di settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
3. **favorire l'inserimento nel mercato del lavoro**;
4. **ampliare i bacini di offerta di lavoro** (comma 604).

### **1.31. L. N. 197/2022 - Interventi per il turismo**

I **commi dal 607 al 612** sono dedicati al settore del **turismo** e precisamente:

- a) alla istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, del "**Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica**", destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (commi 607 – 609);
- b) al rifinanziamento del fondo istituito dalle legge di bilancio 2022, per il **rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi** e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano (comma 610);
- c) alla istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo denominato "**Fondo per il turismo sostenibile**", al fine di attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a destagionalizzare alcune mete (commi 611 e 612).

#### **A. Istituito il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica**

L'articolo 1, **comma 607** istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il **Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica**, con una dotazione di **10 milioni di euro** per il 2023 e **12 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il fondo è destinato a **finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti**, al fine di incentivare interventi innovativi di **accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale** (comma 608).

La **definizione delle modalità attuative del Fondo** è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 609).

Ricordiamo che il D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, ha previsto, all'articolo 182, che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) definisca una **classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica**, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti (data dal COVID).

L'ISTAT ha classificato i Comuni italiani secondo due aspetti:

- la "**categoria turistica prevalente**", cioè la vocazione turistica potenziale del Comune individuata per lo più su criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani);
- la "**densità turistica**", espressa da un set di indicatori statistici comunali definiti per misurare la dotazione infrastrutturale, i flussi turistici e l'incidenza a livello locale di attività produttive e livelli occupazionali nei settori turistico e/o culturale.

Secondo i dati ISTAT sono **1.575** (19,9%) i Comuni che appartengono **ad una sola categoria turistica**, mentre sono ben **633** (8,0% e il 13,7% della popolazione) quelli che appartengono **a due o più categorie**.

**Più della metà** (50,6%) sono invece i Comuni che presentano **strutture e flussi turistici**, in alcuni casi anche di rilievo, **ma non appartengono ad una categoria turistica specifica**.

Sono **1.704** (21,5%) i **Comuni non turistici**, cioè dove non sono presenti strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti.

Alla categoria dei "**Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica**" fanno parte 431 Comuni, distribuiti prevalentemente nelle Regioni del Centro-nord e un po' meno nel Sud e nelle Isole.

La categoria dei "**Comuni con vocazione marittima**" si compone di **414 Comuni**; mentre la categoria dei "**Comuni del turismo lacuale**" è rappresentata da **167 Comuni**.

La categoria dei "Comuni con vocazione montana" è rappresentata da **501 Comuni**; mentre La categoria dei "Comuni del turismo termale" è la categoria numericamente più esigua, essendo composta da appena **50 Comuni**.

## **B. Incrementato il Fondo per il rilancio dei "cammini" religiosi**

Il comma 610 rfinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall'articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022, per il **rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano**.

La legge istitutiva dotava il fondo di 3 milioni di euro per il solo 2022 e rinviava ad un successivo decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative.

## **C. Istituito il Fondo per il turismo sostenibile**

L'articolo 1, **comma 611** istituisce un fondo denominato "**Fondo per il turismo sostenibile**", la cui dotazione è pari a **5 milioni di euro per l'anno 2023** e, per gli anni 2024 e 2025, **10 milioni di euro ciascuno**.

Tale fondo mira ad **attenuare il sovraffollamento turistico**, a creare itinerari turistici innovativi e a destagionalizzare alcune mete.

Ulteriore finalità perseguita dalla disposizione diviene **l'individuazione di percorsi turistici intermodali** che facciano leva anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici.

Da ultimo il Fondo si propone di **fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche** nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Nello specifico, il Fondo è finalizzato a **finanziare progetti relativi a tre aree tematiche**, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto sull'ambiente delle attività della filiera turistica, orientando gli interventi alle seguenti finalità:

- a) offrire supporto alle grandi destinazioni culturali **incentivando forme di turismo sostenibile**, attenuando il sovraffollamento turistico, anche ideando itinerari turistici innovativi, e promuovendo la destagionalizzazione del turismo;
- b) favorire la **transizione ecologica nel turismo**, combinando singergicamente azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
- c) fornire **supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche** nelle attività utili al conseguimento di **certificazioni di sostenibilità**.

Il **comma 612** prevede che l'assegnazione delle risorse del Fondo avvenga con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

## **1.32. L. N. 197/2022 - Crediti d'imposta in materia sportiva**

Il **comma 614** proroga per tutto il periodo d'imposta 2023, e **solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa**, il credito d'imposta (c.d. "Sport bonus") - **nella misura del 65 per cento** - per le **erogazioni liberali** per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Il **comma 615** rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.

Il comma 615 è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Per quanto concerne il finanziamento della misura, la lettera b) del comma 615, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, autorizza la spesa per un importo complessivo pari a **35 milioni di euro per il primo trimestre 2023**. La cifra costituisce un tetto di spesa.

### **1.33. L. N. 197/2022 - Incremento Fondo "Sport e periferie" - Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva**

Il **comma 617** incrementa il **Fondo "Sport e periferie"**, di cui all'art. 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il successivo **comma 618**, incrementa di **200 milioni di euro** la dotazione del **fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva**, costituito presso l'**Istituto per il credito sportivo**.

La dotazione è incrementata di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Per l'anno 2023 vengono destinati, in particolare, **10 milioni di euro** per il programma straordinario per l'impiantistica sportiva, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, di cui all'articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007.

Si ricorda che l'**Istituto per il credito sportivo** è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività.

A tale proposito segnaliamo che i **commi da 619 a 626** dell'articolo 1, disciplinano la **trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni**.

Il nuovo ente sarà denominato "**Istituto per il credito sportivo e culturale**" e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

### **1.34. L. N. 197/2022 - Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto "Bici in Comune"**

I **commi 627 e 628** dell'articolo 1 sono stati introdotti dalla Camera.

Il **comma 627** autorizza in favore della **società Sport e salute S.p.A.** la spesa di **3 milioni di euro** per il 2023 e di **5,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, il progetto «**Bici in Comune**», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per **favorire la promozione della mobilità ciclistica**, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del **cicloturismo**.

Il comma 628 demanda a un D.P.C.M., su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la **definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle risorse**.

### **1.35. L. N. 197/2022 - Istituzione dal 2024 della "Carta della cultura Giovani" e della "Carta del merito" in sostituzione della 18App**

L'articolo 1, **comma 630**, a decorrere dal 2023 sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. "**18app**") con **due nuovi strumenti**:

- a) la «**Carta della cultura Giovani**», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari **con ISEE non superiore a 35.000 euro**, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

- b) la «**Carta del merito**», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati **con una votazione di almeno 100 centesimi**, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte **sono cumulabili** e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di **190 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2024.

In particolare, il **comma 630** interviene sull'art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), sostituendo la previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (c.d. "**18app**") con due nuovi strumenti: la «Carta della cultura Giovani» e la «Carta del merito».

**Entrambi gli strumenti** sono finalizzati a consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Le due nuove Carte **sono istituite a decorrere dall'anno 2023** e il nuovo comma 357-bis dispone che esse sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di **190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**.

Dal testo della disposizione e alla luce delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia nella nota del 22 dicembre 2022, prot. 274137 (avente a oggetto «*AC 643-bis. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Emendamenti approvati*», p. 11) parrebbe ricavarsi che, **con riferimento all'anno 2023, i nati nell'anno 2004 continueranno a beneficiare della Carta elettronica**, nel regime configurato dall'art. 1, comma 357, della L. 234/2021 anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge di bilancio per il 2023.

Lo stesso comma 357-bis (aggiunto con il comma 630) stabilisce altresì che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e **non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE**.

### **1.36. L. N. 197/2022 - Il "Fondo unico per lo spettacolo" diventa "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo"**

Al **comma 631** si stabilisce che il **Fondo unico per lo spettacolo** di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**.

Ricordiamo che il **Fondo unico per lo spettacolo (FUS)**, istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale, ma non l'unico, strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad **enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante** – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, comma 329), le **manifestazioni carnevalesche** –, nonché nella **promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero**.

Di recente, il FUS è stato rifinanziato per complessivi + euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020), con un intervento direttamente in sezione II.

### **1.37. L. N. 197/2022 - Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura**

L'articolo 1, **comma 632**, istituisce un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura con una dotazione di:

- **100 milioni di euro per il 2023;**
- di 34 milioni di euro per il 2024;

- di 32 milioni di euro per il 2025;
- di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La disposizione in esame demanda quindi a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo.

### **1.38. L. N. 197/2022 - Fondi per l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni**

L'art. 1, **comma 633**, autorizza la spesa di **900.000 euro** per l'anno 2023 e di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025 **a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia**.

Le risorse sono finalizzate al **censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni**, previsto dalla relativa Convenzione UNESCO del 2003, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della L. 167/2007.

Le attività in questione - secondo la disposizione - devono essere **realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)**.

Ricordiamo che l'**Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI)**, costituita nel 1962, è un'associazione che riunisce le Pro Loco italiane (attualmente, risultano iscritte in circa 6.200, con circa 600.000 soci), riveste la qualifica di associazione di promozione sociale e di rete associativa del Terzo settore, ai sensi del D.L.GS 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore); risulta altresì iscritta all'Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale.

### **1.39. L. N. 197/2022 - Incrementato il Fondo per le piccole imprese creative**

L'articolo 1, **comma 634**, incrementa di **3 milioni di euro** per l'anno 2023 e di **5 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del **Fondo per le piccole e medie imprese creative**, di cui all'articolo 1, comma 109, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

L'intervento è volto a **favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale**, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

I citati **commi da 109 a 113 della L. n. 178/2020** hanno istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, e disciplinato il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'obiettivo è quello di **sostenere le imprese creative**, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

La disciplina attuativa è stata adottata con **D.M. 19 novembre 2021**.

### **1.40. L. N. 197/2022 - Fondo editoria - Compensazione a Poste Italiane S.p.A. per tariffe postali agevolate**

L'articolo 1, **comma 637**, a decorrere **dal 1° gennaio 2023**, pone a carico del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la **corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a.** della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali.

A tal fine, il comma 637 novella l'articolo 3, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 353/2003, convertito dalla L. n. 46/2004.

Il comma **638** dell'articolo 1 incrementa il predetto Fondo di **euro 75.883.298 per il 2023** e di **euro 55.000.000** a decorrere dal 2024.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 del D.L. 353/2003 ha previsto, a decorrere **dal 1° gennaio 2004**, che le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), le imprese editrici di libri, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e associazioni d'arma e combattentistiche **possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali**.

Il novellato articolo 3 del D.L. n. 353/2003 prevede ora che:

- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria **provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a.** della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli **appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri**;

- i rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del D.L. 353/2003 e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione clicca qui.](#)

### **1.41. L. N. 197/2022 - Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana da parte dei Comuni**

Per quanto riguarda il tema del "**potenziamento della sicurezza urbana da parte dei Comuni**", due sono gli interventi all'interno della legge di bilancio in commento (senza peraltro alcun raccordo tra le due disposizioni):

- quello di cui ai **commi 676 e 677** (rifi nanziam ento per un triennio per l'installazione di sistemi di videosorveglianza) e
- quello di cui ai **commi 776-778** (Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni).

**1)** Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana, i **commi 676 e 677** dell'articolo 1 rifi nanziano per un ammontare pari a **15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025** l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del D.L. n. 14 del 2017, convertito dalla L. n. 48 del 2017 (disposizioni urgenti sulla sicurezza urbana), per **l'installazione di sistemi di videosorveglianza** da parte dei comuni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità.

Si tratta della **prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria**, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché **attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza**.

Il **comma 677** rinvia a un decreto del Ministro dell'interno da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento**, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676 della disposizione in esame.

**2)** Il **comma 776** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di **4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, per il **potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni** volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla **repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio**.

Il **comma 777** disciplina il procedimento di adozione del decreto interministeriale attuativo della disposizione in commento.

In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, siano disciplinati i **criteri per il riparto delle risorse del fondo** in esame, nonché le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati.

Tra i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo, la disposizione individua espressamente i seguenti:

- a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

#### **1.42. L. N. 197/2022 - Bonus raccolta differenziata - Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata**

Le disposizioni in esame ripropongono, per gli anni 2023 e 2024, un **credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute** ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'**acquisto di materiali riciclati** precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 685, 686 e 687).

Si specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta (commi 688 e 689) e si rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (comma 690).

In particolare, il **comma 685**, al dichiarato fine **di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste** e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di **ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio**, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di **ulteriori euro 10 milioni per l'anno 2023** per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell'avviso emanato con decreto Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.

Il **comma 686** riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un **credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute** (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

- prodotti realizzati con **materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica**;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla **raccolta differenziata della carta e dell'alluminio**.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il **comma 687** stabilisce che il credito d'imposta in questione è riconosciuto **fino a un importo massimo annuale di euro 20.000,00 per ciascun beneficiario**, nel limite massimo complessivo di **5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025**.

Ai sensi del **comma 689**, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato **esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il **comma 690** rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:

- dei **requisiti tecnici e delle certificazioni idonee** ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), nonché
- dei **criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta** di cui ai commi da 686 a 688 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 687 del presente articolo.



### **1.43. L. N. 197/2022 - Rifinanziamento Programma sperimentale "Mangiaplastica"**

Il **comma 691**, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato "**Programma sperimentale Mangiaplastica**", per un importo di **6 milioni di euro per l'anno 2023** e di **8 milioni di euro per l'anno 2024**.

Ricordiamo che il fondo denominato "**Programma sperimentale Mangiaplastica**" è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del D.L. 111/2019, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Tale norma prevede che, a valere sulle risorse di tale fondo, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

Il fondo ha una dotazione complessiva a legislazione vigente di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

In virtù del rifinanziamento operato dalla norma in esame, le risorse per il 2023 risultano pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi in favore dei Comuni, a valere sulle risorse del fondo, sono stati disciplinati con il D.M. 2 settembre 2021.

### **1.44. L. N. 197/2022 - Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione**

L'articolo 1, **comma 815** - modificando il termine indicato all'articolo 40, comma 1, del D.L. n. 144/2022, convertito dalla L. n. 175/2022 - proroga di ulteriori sei mesi, **fino al 30 giugno 2023**, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di **disporre temporaneamente strutture amovibili** - quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, **purchè funzionali all'attività** - su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, **senza necessità delle autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Ricordiamo che tale facoltà è stata concessa dall'articolo 9-ter, comma 5, del D.L. n. 137/2020, inserito con la legge di conversione n. 176/2020, "*ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19*", a far data dal 1° gennaio 2021 e **fino al 31 marzo 2021**.

Con successivi provvedimenti, da ultimo con il citato D.L. n. 144/2022, tale termine è stato **prorogato al 31 dicembre 2022**. Termine che ora viene **ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023**.

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è, ai sensi dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020, **disapplicato il limite temporale** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in base al quale "*le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale*".

### **2. D.L. 198/2022 - Pubblicato il c.d. "MILLEPROROGHE 2023" in vigore dal 30 dicembre 2022 - Perso per strada il previsto esonero dell'imposta di bollo per le certificazioni acquisite dalla ANPR**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, il **Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**".

Il provvedimento, **in vigore dal 30 dicembre 2022**, si compone di 24 articoli e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali: la **Pubblica Amministrazione** (art. 1); la **salute** (art. 4), **l'istruzione e il merito** (art. 5), la **ricerca** (art. 6), le **attività culturali** (art. 7), la **giustizia** (art. 8), il **lavoro e le politiche sociali** (art. 9), **infrastrutture e trasporti** (art. 10), **ambiente e sicurezza energetica** (art. 11), le **imprese e il made in Italy** (art. 12), la **difesa** (art. 14), **l'agricoltura** (art. 15), lo **sport** (art. 16), **l'editoria** (art. 17) e le imprese di rilevante interesse strategico nazionale (art. 21).

Tra le numerose **proroghe di termini previste nelle diverse materie ne segnaliamo alcune che riteniamo importanti**.

**Cerchiamo di fare un minimo di chiarezza su questo complicatissimo decreto-legge.**

- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** - Si prorogano talune **autorizzazioni alle assunzioni già adottate per le Pubbliche Amministrazioni**, con particolare riguardo: al comparto sicurezza-difesa, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, agli enti pubblici (art. 1).

- **DICHIARAZIONE IMU** - Si proroga al **30 giugno 2023** il termine per la presentazione della **dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021**, fissato in precedenza al 31 dicembre 2022, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, OICR) (art. 3, comma 1).

- **FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI** - **Ancora divieto di fatturazione elettronica per operatori sanitari** - Viene ampliata a tutto il 2023 la previsione secondo cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 2).

- **INVIO CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA** - Slitta al 1° gennaio 2024 l'obbligo di trasmissione corrispettivi al Sistema tessera sanitaria - I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria**.

**Dal 1° gennaio 2024**, i soggetti menzionati adempiono all'obbligo di trasmissione **esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria**, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 3, comma 3).

- **BUONI PASTO** - Si rinvia l'efficacia delle norme introdotte con il decreto-legge 50 del 2022, in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi, in particolare, a mezzo "buoni pasto", mantenendo l'attuale criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa fino alla data di acquisizione dell'efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2023** (art. 3, comma 5).

- **RICETTE ELETTRONICHE** - È prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni in materia di **utilizzo della ricetta elettronica** (art. 4, comma 6).

- **INGRESSO E ASSUNZIONE LAVORATORI STRANIERI** - Si proroga per tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la **verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari** (art. 9, comma 2).

- **DESTINAZIONE DEL 5X1000** - Le disposizioni relative alla **destinazione del 5x1000** (art. 3, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 111/2017) hanno effetto **a decorrere dal terzo anno successivo** a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e **fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle ONLUS** che continuano ad essere destinatarie della quota del 5x1000 con le modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020 per le associazioni di volontariato (art. 9, comma 4).

- **BUS INQUINANTI** - È rinviato di un anno, al 1° gennaio 2024, il **divieto di circolazione** per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 (art. 10, comma 1).  
In tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle **categorie M2 e M3**, adibiti a servizi di **trasporto pubblico locale**, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, **Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024**. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovranno essere disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari

- **TRASPORTI** - Prorogata al 31 dicembre 2023 la sospensione dell'efficacia delle linee guida dei **trasporti in condizioni di eccezionalità** (art. 10, comma 6)

- Si estende al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l'**erogazione dei contributi per l'installazione delle "colonnine" per la ricarica dei veicoli elettrici** (art. 12).

- **SPORT** - Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come modificato dal "Decreto correttivo" di cui D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, troverà applicazione a decorrere **dal 1° luglio 2023**; conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023 (art. 16, commi 1 e 2).

- **EDITORIA** - Prevista la proroga al 31 dicembre 2023 del termine legislativo relativo alla **scadenza dei contratti** in essere stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi.

Inoltre, è consentito a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare, mediante procedura negoziata, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video-fotografico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 17).

(\*) **IMPOSTA DI BOLLO** - Dobbiamo segnalare che la prevista e annunciata - dallo stesso Governo nel comunicato stampa del 21 dicembre 2022 relativo all'approvazione del "Milleproroghe" - **proroga anche per il 2023 dell'esenzione dall'imposta di bollo** per le certificazioni desunte in modalità telematica tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), **non ci risulta sia stata inserita** né nel decreto "Milleproroghe" né nella Legge di bilancio 2023.

L'intervento avrebbe dovuto riguardare l'aggiornamento dell'**articolo 62, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, peraltro in precedenza modificato dall'art. 1, comma 24 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

Non ci risulta, tuttavia, che neanche la L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) abbia provveduto a tale modifica.

Anche se risulta che in data 14 dicembre 2022 sia stata presentata una **proposta emendativa 35.01** in V Commissione in sede referente, che prevedeva, dopo l'articolo 35, l'aggiunta del seguente articolo 35-bis (*Esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ANPR*):

"1. Al comma 3, dell'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «limitatamente agli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 39 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge."

Poi, la legge che inizialmente era composta di 174 articoli, fu ricompattata in un unico mega articolo composto da 903 commi. Ma non ci risulta che tale articolo sia stato mai inserito.

**Non è dato sapere se si tratti di una svista o di una precisa scelta normativa.**

In ogni caso, se così stanno le cose, **dal 1° gennaio 2023**, anche **le certificazioni desunte in modalità telematica tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) dovrebbero essere assoggettate all'imposta di bollo.**

Sarebbe opportuno che chi di competenza fornisca in merito i dovuti chiarimenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

### **3. COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - Fissati i criteri e le modalità per beneficiare del riconoscimento del rimborso - Atteso un provvedimento regolamentare**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022, il **decreto 23 agosto 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico** che individua i **criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.**

Il decreto definisce, all'articolo 1 i «**prodotti del commercio equo e solidale**» che sono i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:

- **il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato**, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale, nonché il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;
- il pagamento al produttore, qualora richiesto, di **una parte del prezzo al momento dell'ordine**;
- **la tutela dei diritti dei lavoratori**, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
- **un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente** che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
- **il rispetto dell'ambiente**;
- la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilità di scelta con buona **cognizione di causa** relativamente alla disponibilità dei prodotti ed al significato dei marchi;
- **la trasparenza delle strutture organizzative**;
- **la tutela del produttore** che si trova in condizione di svantaggio nell'accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunità locale.

Ai fini dell'accesso al rimborso, di cui al comma 1090 dell'art.1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le imprese aggiudicatrici delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale possono richiedere un rimborso fino **al 15% dei maggiori costi supportati** per effetto delle indicazioni di tali prodotti nell'oggetto del bando.

Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura stabilita massima.

Il rimborso massimo concedibile ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere **l'importo di 10.000,00 euro.**

Per fruire del rimborso, le imprese presentano al Ministero delle imprese e del made in Italy un'**apposita istanza, esclusivamente per via telematica**, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

Ciascun soggetto beneficiario può presentare **una sola istanza di accesso.**

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, anche attraverso appositi sistemi informatici, saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica.

Con il medesimo provvedimento sarà reso disponibile lo schema di istanza di ammissione al rimborso.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **4. NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - NUVIR - Fissate le regole di funzionamento - In vigore dal 1° gennaio 2023**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2022, il **D.P.C.M. 19 ottobre 2022**, recante la **istituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)**.

Il presente decreto **ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023**.

Il NUVIR è **istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri**, con il compito di assicurare ad esso il **supporto tecnico** alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la **valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative del Governo**.

Il NUVIR è un organismo tecnico posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento; tuttavia svolge la propria attività in piena autonomia di giudizio, organizzativa e funzionale, in posizione di indipendenza, al fine di assicurare l'imparzialità delle funzioni valutative cui è preposto.

Il NUVIR è composto da cinque esperti, incluso il coordinatore, appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici, anche economici, ovvero esterni all'amministrazione.

Il Dipartimento si avvale del NUVIR per la verifica della qualità dei processi valutativi e delle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR), nonché per la definizione delle metodologie in materia di AIR e di VIR e per il rafforzamento delle competenze delle amministrazioni nelle predette materie.

Il NUVIR formula, pareri relativi alle richieste di esenzione dall'AIR e cura la valutazione degli impatti economici e sociali delle iniziative normative del Governo segnalate dal Dipartimento.

Il NUVIR fornisce, inoltre, **supporto tecnico** al Dipartimento con riferimento alle seguenti attività:

- a) programmazione dell'attività normativa, con riferimento agli aspetti relativi all'AIR, alla VIR e alla consultazione;
- b) esame dei «**Piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione**» trasmessi dalle amministrazioni statali per la pianificazione delle VIR;
- c) svolgimento di riunioni di coordinamento con le amministrazioni statali, volte ad approfondire aspetti relativi alle analisi e alle verifiche di impatto;
- d) redazione della «**Relazione annuale sullo stato di attuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione**», di cui all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;
- e) programmazione e svolgimento delle **consultazioni** curate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- f) definizione e realizzazione di **percorsi formativi** dedicati all'AIR, alla VIR e alle consultazioni, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione.

Nell'ordinamento statale italiano l'**analisi di impatto della regolamentazione (AIR)** è stata introdotta con l'articolo 5 della legge n. 50 del 1999.

Dopo una fase di sperimentazione, **la legge n. 246 del 2005** (recante «*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*») ha profondamente rivisto la materia, introducendo - a fianco dell'analisi di impatto (valutazione preventiva da effettuare in fase istruttoria) - la **verifica di impatto (VIR)**, cioè una **verifica degli effetti concretamente prodotti dall'atto normativo**.

Secondo la definizione formulata nella citata legge n. 246 del 2005, l'AIR consiste nella **valutazione preventiva** degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti devono tener conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

In seguito il regolamento di cui al **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170**, ha recato la **disciplina attuativa dell'AIR**, definendo:

- a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione;
- b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
- c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
- d) i criteri e i contenuti generali della già citata relazione al Parlamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **5. AL VIA LA PIATTAFORMA DIGITALE PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI CONCESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Fissate le modalità di attuazione e di funzionamento**

**Incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione**, uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica.

Questo l'obiettivo a cui dovrà rispondere la **piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche**, a cui il ministro dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao aveva dato il nome provvisorio "**IDPay**".

Una piattaforma che permetterà ai cittadini di accedere ai bonus e alle misure di sostegno che i diversi governi metteranno a punto in futuro.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2022, il **D.P.C.M. 6 ottobre 2022**, recante "**Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni**".

Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3, del decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:

- **definisce il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione della piattaforma,**
- disciplina le **modalità di attuazione e di funzionamento** della stessa piattaforma per consentire, agli enti promotori, di erogare i benefici economici in favore dei relativi utenti,
- disciplina le **modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa**, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
- disciplina le **modalità di remunerazione del servizio** da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime.

I servizi disponibili all'interno della piattaforma sono quelli erogati dagli enti promotori a favore degli utenti.

Mediante questa piattaforma, secondo quanto affermato all'art. 2 del decreto, sarà possibile, per gli enti promotori, "**erogare i benefici economici in favore dei relativi utenti, a condizione che tali benefici economici siano collegati ad acquisti effettuati attraverso i dispositivi di accettazione**".

«**Gestore della piattaforma**» è la società per azioni, di cui all'art. 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, interamente partecipata dallo Stato, denominata "**PagoPA**".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **6. TASSONOMIA ESEF XBRL - L'ESMA pubblica i file per il 2022**

Con un comunicato stampa del 28 dicembre 2022, **XBRL Italia** ha annunciato la pubblicazione dei file della **tassonomia European Single Electronic Format (ESEF) 2022** e il pacchetto per la conformità dell'**European Securities and Markets Authority (ESMA) Conformance Suite**.

Tali documenti sono stati pubblicati dopo il periodo di valutazione, da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa dell'RTS rivisto, conclusosi in data 21 dicembre.

L'aggiornamento 2022 del regolamento ESEF entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea, **prevista entro la fine del 2022**.

L'attuale pubblicazione mira a facilitare i preparativi da parte dei fornitori di software e degli emittenti sul **bilancio consolidato IFRS 2022** con l'**ultima versione del formato ESEF**.

Gli emittenti potranno utilizzare i file di tassonomia ESEF 2021 e la suite di conformità forniti dall'ESMA nel dicembre 2021 per le loro relazioni finanziarie annuali relative agli esercizi che iniziano **il o dopo il 1° gennaio 2022**.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Associazione XBRL Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente i file della tassonomia ESEF e la Conformance Suite clicca qui.](#)

## **7. AGCOM - Fissati i contributi per l'anno 2022**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2022, due delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), entrambe del 20 ottobre 2022, che stabiliscono rispettivamente misura e modalità di versamento del **contributo dovuto** all'Autorità per l'anno 2022:

- dagli **editori di pubblicazioni di carattere giornalistico**, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dai **prestatori di servizi della società dell'informazione**, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand (delibera n. 375/22/CONS);
- **dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video** (delibera n. 376/22/CONS).

L'importo del contributo dovuto per l'anno 2022 dai soggetti indicati sopra deve essere calcolato applicando l'**aliquota contributiva del 2 per mille ai ricavi realizzati nel territorio italiano**, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, e come risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

Il versamento del contributo deve essere eseguito **entro il 15 dicembre 2022**, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo delle due delibere clicca qui.](#)

## **8. CAREGIVER E DISABILITA' - Fissati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2022**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022, il **decreto 17 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - Decreto 17 ottobre 2022**, recante *"Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022"*.

Precisiamo subito che i **"caregiver"** ("accuditori") sono quelle persone che **si prendono cura dei propri familiari** purtroppo non più autosufficienti e che dedicano a loro molto spesso tutto il loro tempo, **senza ricevere alcun compenso**.

Si occupano di tutte le attività quotidiane ed emergenziali, quindi da quelle motorie, a quelle assistenziali fino ad arrivare a quelle anche mediche.

Con questo decreto vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022 pari, complessivamente, a **euro 24.849.974,00**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2008).

Tali risorse sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

- a) **ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche;
- b) **ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali** a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c) **a programmi di accompagnamento** finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

I progetti da attuare devono rientrare nell'ambito delle seguenti tipologie di **azioni finanziabili**:

- a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o **assegni di cura**;
- b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di **assistenza sociosanitaria**;
- c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
- d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di **sostegno psicologico individuale** o di gruppo;
- e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima.
- f) Interventi programmati per effetto del decreto 18 dicembre 2021 recante "*Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021*"

Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra ciascuna Regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del **Fondo per le non autosufficienze 2022-2024**, di cui al **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022**.

L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle Regioni le risorse **secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto**.

Le regioni devono, a loro volta, procedere al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle Regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

L'erogazione agli ambiti territoriali dovrà essere comunicata all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in formato elettronico all'indirizzo PEC: [ufficio.disabilita@pec.governo.it](mailto:ufficio.disabilita@pec.governo.it) entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **9. CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE - Online il portale istituzionale**

Realizzato dal **Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio**, è online il portale istituzionale rivolto a cittadini e imprese che ha l'obiettivo di **fare conoscere e promuovere il Sistema nazionale di certificazione della parità di genere**.

Sul portale saranno consultabili, tra le altre cose:

- l'elenco aggiornato degli organismi di valutazione accreditati per la certificazione,



- il numero delle imprese certificate,
- gli avvisi di prossima pubblicazione destinati alle imprese e agli organismi di certificazione per le misure di supporto alle piccole e medie imprese e microimprese per l'ottenimento della certificazione nonché le risposte alle domande frequenti.

Il "Sistema di certificazione della parità di genere" è un intervento del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, volto ad accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a **ridurre il divario di genere** in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne.

L'introduzione di un **Sistema di certificazione della parità di genere** rientra nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e mira a promuovere una **maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro**: strumento essenziale per migliorare la coesione sociale e territoriale, nonché di fondamentale importanza per la crescita economica del nostro Paese.

Inoltre, il portale, realizzato da SOGEI, costituirà la piattaforma di **raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione** che permetteranno di monitorarne l'avanzamento e di valutare eventuali miglioramenti per la sua implementazione.

Ad oggi, gli organismi di valutazione accreditati per la certificazione sono 15, mentre le imprese certificate sono 85.

Per informazioni sul sistema di certificazione della parità di genere è possibile rivolgersi a [certificazione.pariopportunita@governo.it](mailto:certificazione.pariopportunita@governo.it)

LINK:

[Per accedere direttamente al portale e avere maggiori informazioni clicca qui.](#)

## **10. ONLINE LaTuaPA - Il portale per segnalare "quello che non va" nelle pubbliche amministrazioni**

Un canale di comunicazione digitale, a disposizione dei cittadini, per segnalare **"quello che non va" nelle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di promuoverne, attraverso l'intervento dell'Ispettorato per la funzione pubblica, **l'azione autocorrettiva e risolvere le criticità riscontrate**.

È il nuovo portale **"LaTuaPA"**, online dal 20 dicembre scorso, ancora **in via sperimentale**, realizzato per un'acquisizione semplificata delle segnalazioni di presunte inadempienze o irregolarità e per la gestione delle conseguenti verifiche di competenza dell'Ispettorato che, secondo il suo compito, solleciterà le amministrazioni a correggere le disfunzioni eventualmente rilevate.

Grazie al nuovo portale, oltre a inviare una segnalazione, sarà possibile consultare il suo stato di trattazione, e verrà gestito **in modo digitalizzato** il flusso di lavoro delle segnalazioni e il relativo monitoraggio.

LINK:

[Per accedere direttamente al portale e avere maggiori informazioni clicca qui.](#)

## **11. MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO - 13 siti italiani in gara**

Il Ministero della Cultura comunica che sono 13 le candidature presentate per il **"Marchio del patrimonio europeo"** (edizione 2023), riconoscimento Ue, noto anche con la denominazione **"European Heritage Label"**, finalizzato a valorizzare, a cadenza biennale, il patrimonio culturale comune, tramite il quale rafforzare il senso di appartenenza all'Unione.

Una **Commissione ministeriale**, che sarà appositamente costituita con decreto del Segretariato generale, **valuterà entro l'8 febbraio 2023 i siti migliori dal punto di vista della rilevanza europea, della qualità progettuale e della capacità operativo-gestionale**.

Le candidature, fino a un massimo di due, dovranno essere presentate alla Commissione europea **entro il 1° marzo 2023**.

Solo un sito potrà poi essere insignito del riconoscimento per ciascuno Stato membro tra i partecipanti all'iniziativa, così come previsto dalla decisione istitutiva del "Marchio del patrimonio europeo" (UE 1194/2011).

Ricordiamo che l'ultimo sito italiano a essere insignito del titolo, nell'ambito della selezione 2021, è stato il **Comune di Ventotene** lo scorso aprile, che si è aggiunto agli altri tre luoghi già selezionati: il Museo Casa De Gasperi (Marchio nella selezione 2014), Forte Cadine (Marchio nella selezione 2017) e l'Area archeologica di Ostia antica (Marchio nella selezione 2019).

LINK:

[Per accedere direttamente al portale e avere maggiori informazioni clicca qui.](#)

## **12. ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - Online il nuovo portale**

Dal 15 dicembre scorso è disponibile il **nuovo portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**.

A un anno dal primo certificato digitale scaricato dal presidente Mattarella, il portale dell'Anagrafe Nazionale propone una nuova veste per migliorare l'esperienza digitale dei cittadini.

Realizzato grazie al lavoro congiunto del **Ministero dell'Interno**, titolare della banca dati ANPR, del **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei ministri, responsabile del coordinamento tecnico-operativo e di **SOGEI**, partner tecnologico, il sito è stato riprogettato nell'ottica di migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni, semplificando l'esperienza degli utenti e la loro interazione con il portale.

Il nuovo approccio punta a offrire ai cittadini un **sistema di ricerca dinamica** per agevolare la fruizione dei contenuti, migliorare la navigazione e promuovere una comunicazione di facile comprensione, attraverso **un linguaggio semplice e diretto**.

Il portale si arricchisce, inoltre, di una **lista di domande frequenti (FAQ)** pensate per supportare i cittadini nell'utilizzo dei servizi anagrafici digitali, **una rappresentazione dei dati statistici** per condividere l'utilizzo dei servizi e una **raccolta dei feedback** per dare attenzione e ascolto ai cittadini.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul nuovo portale dal Dipartimento per la trasformazione digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al nuovo portale clicca qui.](#)

## **13. PORTALE DELLE FAMIGLIE - Nuove funzionalità per le prestazioni della maternità**

L'INPS, nella realizzazione del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, ha previsto la creazione di una piattaforma integrata della genitorialità denominata "**Portale delle Famiglie**".

Tramite il Portale delle Famiglie è possibile visualizzare:

- **le informazioni sulle prestazioni erogate o in corso di erogazione**,
- lo stato di lavorazione delle domande,
- gli eventuali pagamenti,
- le informazioni relative ai figli minori e il valore del proprio ISEE.

La piattaforma **Portale delle Famiglie** integra le prestazioni riguardanti il **bonus asilo nido**, l'**Assegno temporaneo per i figli minori**, l'**assegno di natalità (Bonus Bebè)**, il **bonus baby-sitting** e i **centri estivi**.

Con il messaggio n. 4640 del 27 dicembre 2022, l'INPS comunica il rilascio di una **nuova versione della procedura** con l'integrazione di alcuni dati afferenti alle **prestazioni della maternità**.

Tale nuova funzionalità permette all'utente-genitore di **consultare le sue domande** in tema di:

- congedi parentali
- congedi parentali a ore
- congedi di maternità
- congedi di paternità
- assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato)
- riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. riposi per allattamento).

Per tali prestazioni sono stati inseriti nel Portale in oggetto alcuni dati di sintesi.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del messaggio INPS n. 4640/2022 clicca qui.](#)

#### **14. CERTIFICAZIONE DI PARITA' DI GENERE - Istruzioni dall'INPS su come si applica l'esonero contributivo - Domande dal 27 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023**

Arrivano le **istruzioni INPS** per la fruizione dell'**esonero contributivo** previsto per le aziende che ottengono la **certificazione della parità di genere**.

L'**INPS**, nella **circolare n. 137** del 27 dicembre 2022, fornisce le prime **istruzioni operative** per consentire ai **datori di lavoro**, che abbiano conseguito la **certificazione della parità di genere** entro la fine dell'anno, di accedere alla nuova misura di esonero prevista dall'ultima **Legge di Bilancio** (art. 1, comma 138, L. n. 234/2021).

I **datori di lavoro** in possesso di tale **certificazione**, che attesta l'adozione di politiche e misure concrete per le **pari opportunità**, possono beneficiare dell'**esonero contributivo dell'1 per cento** nel limite massimo di **50.000 euro** annui.

I **datori di lavoro** privati, in possesso della **certificazione della parità di genere** conseguita entro il **31 dicembre 2022**, potranno inviare l'apposita **domanda** all'INPS attraverso il **rappresentante legale** o un suo delegato.

Dovranno utilizzare esclusivamente il **modulo di domanda** online "**PAR\_GEN**", disponibile sul **sito INPS** alla **sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)"**.

Per il 2022 le **richieste** potranno essere presentate a decorrere dal **27 dicembre**, fino alla **scadenza del 15 febbraio 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della circolare INPS n. 137/2022 clicca qui.](#)

#### **15. PDND - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - Dal PNRR altri 50 milioni di euro per Regioni e Province - Candidature entro il 30 giugno 2023**

Dopo il primo Avviso dedicato ai Comuni, le cui candidature dovranno essere presentare entro il 17 febbraio 2023, su PA digitale 2026 anche Regioni e Province Autonome hanno ora l'opportunità di contribuire alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Cinquanta milioni di euro messi a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (misura 1.3.1 della Missione 1 Componente 1), per migliorare l'esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con le Regioni e le Province autonome quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento.

Per accedere alle risorse **non è necessario presentare un progetto**.

Dopo essersi registrati su PA digitale 2026, Regioni e Province autonome possono seguire il **percorso guidato** che permette di configurare la propria candidatura, e richiedere così un **voucher economico predefinito**.

Gli Enti infatti possono scegliere tra tre diversi pacchetti, che variano nel numero di API che dovranno essere erogato sulla PDND (10, 20 o 30).

Per ogni pacchetto è previsto un specifico voucher economico predefinito dal Dipartimento in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Regioni e Province autonome possono candidarsi fino ad esaurimento delle risorse, e comunque **non oltre il 30 giugno 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul nuovo portale dal Dipartimento per la trasformazione digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del portale PA Digitale 2026 e scaricare la domanda di partecipazione clicca qui.](#)

## **16. PUBBLICATO IL PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (PNACC) AGGIORNATO**

Dopo le recenti tragedie di Ischia e delle Marche, dovute anche ad una grave fragilità idrogeologica del nostro territorio, il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 27 novembre scorso, ha annunciato l'approvazione del "**Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico**" (PNACC).

Il Piano risale al 2018 ed è **finalizzato all'attuazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC, MATTM 2015)** approvata con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, di attuazione della Strategia europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che risale al 2013.

Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è stato **pubblicato, il 28 dicembre 2022, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.**

**Il testo, aggiornato rispetto alla versione del 2018, sarà ora sottoposto alla consultazione**

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) approfondisce la vulnerabilità; gli impatti potenziali; la pericolosità, riferita ai diversi eventi pericolosi ipotizzabili (alluvioni, siccità, incendi, dissesti idrogeologici, ecc.); l'esposizione e la sensibilità, e la capacità di adattamento.

Più in particolare, l'obiettivo del Piano è fornire un quadro di indirizzo nazionale per implementare azioni volte a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici, nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche. La proposta di Piano è stata già illustrata alle Regioni nel corso di due riunioni che si sono tenute il 7 novembre e il 20 dicembre scorso.

LINK:

[Per consultare il testo del Piano e dei suoi quattro Allegati clicca qui.](#)

# Altre notizie in breve

## **1) DICHIARAZIONE ANNUALE PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS NATURALE - PRONTI I MODELLI DA PRESENTARE ENTROM IL 31 MARZO 2023**

Con la **circolare n. 43/D del 23 dicembre 2022** l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) ha fornito indicazioni in tema di **dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale.**

L'Agenzia ha evidenziato che sono stati aggiornati, **per l'anno d'imposta 2022**, i **modelli delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale** che devono essere presentate ai sensi dell'art. 26, commi 13 e 14, dell'art. 53, comma 8 e dell'art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **entro il 31 marzo 2023.**

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 43/D/2022, dei modelli allegati e delle relative istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

## **2) STARTUP E PMI INNOVATIVE - ONLINE I DATI DEL TERZO TRIMESTRE 2022**

È online il nuovo **monitoraggio trimestrale** dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle **startup innovative**.

I **dati aggiornati al 30 settembre 2022**, sono frutto della collaborazione tra il MIMIT (Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le PMI), InfoCamere, Unioncamere e Mediocredito Centrale.

Nel terzo trimestre 2022 si conferma il trend, già registrato durante tutto l'anno, di **crescita** delle startup innovative sul territorio italiano.

Per la prima volta, infatti si attestano a **14.708 unità**, il numero più alto di sempre.

La Lombardia, il Lazio e la Campania si confermano le prime tre regioni italiane per numero di startup innovative.

Anche per le **PMI innovative** continua il trend positivo. Al terzo trimestre 2022 sono stati erogati finanziamenti per 1,9 miliardi di euro e il Fondo di Garanzia ne ha garantiti oltre 1,5. Nello stesso periodo si contano più di 1.400 imprese beneficiarie, per un valore medio dei prestiti pari a oltre 328 mila euro, mentre la durata media del finanziamento è di circa 51 mesi.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare i dati riportati nel Report clicca qui.](#)

## **3) PUBBLICATE LE TABELLE ACI 2023 PER RIMBORSI CHILOMETRICI E FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI**

Con un comunicato dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2022, sono state rese note le "**Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli**", elaborate dall'Automobile club d'Italia (ACI), elaborate per l'anno 2023 (art 3 comma 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n 314).

Le tabelle, che devono essere pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, costituiscono il riferimento necessario per la determinazione dei fringe benefits, ossia delle retribuzioni in natura derivanti dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Ricordiamo che per calcolare i costi chilometrici, nazionali ed esteri, utili a quantificare i rimborsi che spettano a dipendenti oppure liberi professionisti che utilizzano un veicolo proprio per svolgere missioni di lavoro è possibile utilizzare un servizio online predisposto dall'ACI.

LINK:

[Per consultare le Tabelle rimborso chilometrico 2023 e le Tabelle ACI degli anni precedenti clicca qui.](#)

## **4) TRIBUTI DELLE DOGANE - PAGAMENTO TRAMITE PagoPA**

È possibile effettuare il pagamento e la gestione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante l'avviso di pagamento della piattaforma PagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con nota n. 618148/RU del 27 dicembre 2022.

Resta comunque sempre possibile ricorrere al pagamento secondo le precedenti modalità (Home banking, banche, Uffici e Punti postali, esercizi commerciali convenzionati. Come ad esempio tabaccherie, ricevitorie, etc.) e più in generale attraverso gli strumenti o canali offerti dal circuito CBILL.

In ogni caso la ricevuta RT (Ricevuta Telematica) viene resa disponibile per la stampa all'interno dello "Storico pagamenti" dell'area riservata.

Le nuove applicazioni sono disponibili in ambiente di esercizio dal 28 dicembre 2022.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota delle Dogane clicca qui.](#)

## **5) VARIAZIONE TASSO ATTUALIZZAZIONE / RIVALUTAZIONE**

A decorrere **dal 1° gennaio 2023**, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese **è pari al 3,56%**.

Lo stabilisce il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto ministeriale 28 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

# Lo sapevi che ...

## .... DAL 1° GENNAIO 2023 CAMBIA NUOVAMENTE IL LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE !

Il **comma 384** dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) - con modifiche, ai commi 2 e 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazione all'uso del contante - innalza il valore soglia oltre il quale si applica il **divieto al trasferimento di denaro contante**, portandolo, **a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 2.000,00 a 5.000,00 euro** (per l'esattezza pari a **4.999,99 euro**).

### A. I limiti all'uso del contante in Italia - L'evoluzione della normativa italiana

Ci risiamo. **L'undicesima volta in 32 anni !**

Ancora una volta l'asticella della soglia sugli acquisti con il contante si appresta all'**ennesima variazione**, questa volta verso l'alto.

Si delinea dunque ancora un'inversione di tendenza nella strategia di lotta al contante, considerato che - stando alle regole attualmente in vigore - dall'anno prossimo la soglia fatidica **doveva scendere dagli attuali 2.000,00 a 1.000,00 euro, passa invece da 2.000,00 a 5.000,00 euro**.

Si ricorda, sul punto, che l'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedeva che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi pari o superiore a 3.000,00 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000,00 euro (a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il predetto divieto veniva riferito alla cifra di 1.000,00 euro.

Successivamente l'articolo 3, comma 6-septies, del decreto legge n. 228 del 2021, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che il valore soglia ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000,00 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le modifiche apportate ora dall'**articolo 1, comma 384, della L. n. 197/2022** (Legge di bilancio 2023), riguardano i **commi 2 e 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, che pertanto ora dispongono quanto segue:

*"2. Per il **servizio di rimessa di denaro** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la soglia è di 1.000 euro.*

*3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.*

*3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di **5.000 euro**."*

Al comma 2, il riferimento non è più *"all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11"*, che peraltro è stato soppresso dal D.Lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, ma *"all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"* (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Per quanto riguarda quanto stabilito al comma 3, per i **cambiali** la soglia **rimane dei 3.000,00 euro**.

**Per tutti gli altri**, stando a quanto stabilito al comma 3-bis, la soglia **passa da 2.000,00 a 5.000,00 euro**. Il nuovo limite sui contanti fissato a 5.000 euro vale per il **trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera**, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Inoltre, riguarda non soltanto i **pagamenti tra privati** per l'acquisto di beni e servizi, ma anche prestiti tra parenti.

Una critica sulla misura adottata dal Governo era arrivata anche dalla **Banca d'Italia** nel corso dell'audizione del 5 dicembre 2022, presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.

Nel testo dell'audizione veniva sottolineato che:

*"In particolare, negli ultimi anni sono emersi studi – anche condotti nel nostro Istituto su dati italiani – che suggeriscono che soglie più alte favoriscono l'economia sommersa; c'è inoltre evidenza che l'uso dei pagamenti elettronici, permettendo il tracciamento delle transazioni, ridurrebbe l'evasione fiscale."*

Oltre alla possibilità di favorire l'evasione erano stati messi in evidenza anche altri limiti della misura: da un lato il disincentivo all'**utilizzo dei pagamenti tracciati**, dall'altro i costi legati alla **sicurezza** (connessi con furti, trasporto di valori e assicurazione).

La storia del limite all'uso del contante in Italia è stata sempre altalenante, tant'è che in circa 32 anni, come abbiamo già rilevato, **per ben undici volte**, il nostro Governo è intervenuto per disciplinare la materia.

In origine, e più precisamente nel 1991, il Governo in carica vietava il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera quando il valore da trasferire era complessivamente superiore a 20 milioni di lire (circa 10.329,14 euro).

In un'epoca più recente, il limite da rispettare è variato dai 5.000,00 alle 1.000,00 euro.

Il limite all'uso del contante in Italia ha come obiettivo quello di **consentire la tracciabilità dei pagamenti e la lotta all'evasione fiscale**. Pertanto, sono vietati i trasferimenti di contanti e di titoli al portatore in euro e in valuta estera oltre la soglia massima prevista.

La normativa che prevede il limite dell'uso del contante nel nostro Paese **si applica a tutti i pagamenti di prodotti, servizi e forniture, eseguiti in Italia sia da cittadini italiani sia da cittadini comunitari ed extracomunitari**.

Per gli stranieri, però, è prevista una deroga alla soglia minima ma solo con riferimento agli acquisti effettuati per beni e servizi legati al turismo. Perciò, per le operazioni compiute da commercianti e agenzie di viaggio il limite da osservare, per gli stranieri, è di **15.000,00 euro**.

Coloro che intendono usufruire della **deroga** devono però, inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate oltre a seguire una determinata procedura.

Ad oggi, non si può superare la soglia prevista dei 2.000,00 euro (dal 1° gennaio 2023 dei 5.000,00) per le seguenti operazioni:

- **trasferimento di denaro contante in euro/valuta estera;**
- **trasferimento di titoli al portatore in euro/valuta estera;**
- **libretti di deposito bancari/postali al portatore.**

Non c'è nessuna limitazione del tetto **per i prelievi e i versamenti in banca o alla posta**. Perché, in questo caso, non avviene una transazione tra privati ma un'operazione con il proprio istituto di credito.

Per chi supera il tetto previsto **le sanzioni** sono le seguenti:

- **1.000,00 euro** per i privati cittadini;
- **tra 3.000,00 e 15.000,00 euro** per i professionisti.

## **B. I limiti all'uso del contante nel resto d'Europa**

*Ma qual è la strategia promossa dagli altri Paesi in materia di tetto al contante?*

Per quanto riguarda i limiti all'uso del contante, **le normative nazionali in ambito UE sono varie e differenti**.

Non tutti i Paesi europei prevedono un limite all'uso del contante, come in Italia, dove il tetto, anche se di importo variabile, è presente da diversi anni.

Secondo i dati dell'**European Consumer Centres Network** - la **Rete dei Centri europei dei consumatori - ECC-Net** - un organismo creato dalla Commissione europea e dagli Stati membri per fornire assistenza ai consumatori, a inizio 2021 **su 30 Stati**, considerando anche Regno Unito, Islanda e Norvegia, **solo in 12 Paesi**, compresa l'Italia, erano **vigenti limiti all'uso del contante**. Si tratta per lo più di Paesi dell'Europa del Sud oltre al Belgio e di alcuni Stati dell'Europa dell'Est.

In testa alla classifica degli Stati europei dove vige un limite più restrittivo per l'uso del contante ci sono:

- in **Grecia** con un tetto di 500,00 euro
- in **Francia** con una soglia a 1.000,00 euro per i residenti che sale a 15.000,00 per i non residenti
- in **Portogallo** con un tetto di 1.000,00 euro
- in **Spagna** la soglia sale a 2.500,00 euro per i residenti e 15.000,00 per i non residenti
- in **Belgio** il tetto è di 3.000,00 euro per le transazioni commerciali
- in **Bulgaria** il limite è di 5.100,00 euro e per importi superiori è necessario una transazione bancaria
- in **Romania** è prevista una **soglia giornaliera di circa 2.100,00 euro**.
- in **Slovacchia** il tetto è di 5.000,00 euro,
- in **Repubblica Ceca** il tetto è fissato a 14.000,00 euro
- in **Polonia e Croazia** il tetto è fissato a 15.000,00 euro.

Tra gli Stati Ue che **non prevedono limitazioni**, ci sono:

- la **Germania**, dove **chi paga oltre 10.000,00 euro in contanti deve esibire un documento d'identità**;
- la **Danimarca**, dove gli esercenti possono decidere di accettare **pagamenti in contanti solo fino a 2.500,00 euro**;
- i **Paesi Bassi**, dove esiste **l'obbligo di segnalare le transazioni sospette di importo superiore ai 10.000,00 euro**.

In **Austria, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Olanda** non è previsto nessun limite.

La **Svezia** sembra destinata a essere uno dei primi paesi europei a sbarazzarsi del contante; oltre il 98% dei cittadini possiede una carta di debito.

In **Svezia**, è del tutto **legale per un commerciante rifiutare i pagamenti in contanti**.

Anche la **Norvegia** è uno dei paesi europei più vicini a un futuro senza contanti, secondo i dati della Banca Mondiale. Quasi tutti i norvegesi (98%) possiedono una carta di debito e la banca centrale norvegese afferma che solo il 3-5% di tutte le transazioni nei punti vendita sono state effettuate con contanti.

La **Banca di Finlandia** ha previsto che entro la fine del 2029 quello finlandese sarà un paese completamente senza contanti e ci sono molti dati a sostegno di questa affermazione.

### **C. Le direttive europee sul tetto per il contante**

Il **Consiglio dell'Unione europea** ha preso una posizione netta sull'ampliamento delle regole antiriciclaggio, a cominciare da quelle sui **pagamenti in contanti**, con una **soglia comunitaria di 10.000,00 euro** oltre la quale le transazioni diverranno impossibili.

Ricordiamo che la materia del pagamento in contanti in ambito Ue è attualmente disciplinata dalla normativa Doganale di cui al **Regolamento UE 2021/776**, che prevede l'obbligo di una dichiarazione doganale per singola persona che trasporti con sé al confine **somme superiori a 10.000,00 euro**.

Il **regolamento (UE) 2018/1672**, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione – in vigore dal 3 giugno 2021 - prevede un sistema di controlli sul denaro contante accompagnato o non accompagnato di **valore pari o superiore a 10.000,00 euro** in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, a integrazione del quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e



del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento amplia i controlli sul denaro contante, in entrata e in uscita dalla UE, anche a monete e lingotti d'oro sotto forma di barre, pepite e aggregati, con le modalità e i presupposti specificati nella fonte normativa europea.

Ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento, il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10.000,00 euro deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo.

Come spiegato nel comunicato stampa del 7 dicembre 2022 del Consiglio dell'UE, **viene fissato un limite di 10.000,00 euro per i pagamenti in contanti**. Gli Stati membri avranno poi la possibilità di fissare limiti più bassi.

A luglio del 2021, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative volto a consolidare le norme dell'UE per **contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo** (AML/CFT).

Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio di denaro e fa parte dell'impegno della Commissione a proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell'UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio Ue ha deciso, dunque, che il **limite massimo all'uso del contante all'interno dell'Unione sarà di 10 mila euro**, recependo così la richiesta della Commissione di luglio che suggeriva di istituire un tetto massimo oltre il quale non è solo l'uso della moneta elettronica.

La misura - che **non impone di alzare il limite ai Paesi dove questo è minore** - si inserisce all'interno della nuova direttiva Aml6 che prevede ulteriori provvedimenti per ridurre il riciclaggio di denaro nel territorio dei 27. Tra questi anche **controlli** che verranno istituiti sui **pagamenti in criptovaluta oltre i 1.000,00 euro**.


Il pacchetto legislativo sarà ora dibattuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla proposta europea al limite del contante clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una tabella riepilogativa dei limiti all'utilizzo del denaro contante in Italia, clicca qui.](#)



**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 23 al 31 Dicembre 2022)**

**1) D.P.C.M. 19 ottobre 2022:** Istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione. (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) D.P.C.M. 6 ottobre 2022:** Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) AGCOM - Delibera 20 ottobre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione. (Delibera n. 375/22/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**4) AGCOM - Delibera 20 ottobre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. (Delibera n. 376/22/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - DECRETO 17 ottobre 2022:** Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Legge 29 dicembre 2022, n. 197:** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento Ordinario n. 43).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**7) Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198:** Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**8) Legge 30 dicembre 2022, n. 199:** Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti

o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 162/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**9) Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200:** Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201:** Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 28 dicembre 2022, n. 202:** Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 23 al 31 Dicembre 2022)**

**1) Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022** sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 23 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**2) Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022** che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 335 del 29 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Regolamento delegato (UE) 2022/2553 della Commissione del 21 settembre 2022** che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2022 della tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 339 del 30 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)



Omnia Trattati Giuridici

# Trattato delle società

Diretto da Vincenzo Donati

TTT0064

In **4 tomi**, fornisce un quadro completo del **sistema di disciplina delle società**.

**TOMO I** - Le società in generale e le società di persone

**TOMO II** - La società per azioni

**TOMO III** - Società in accomandita per azioni - Società a responsabilità limitata - Istituti comuni alle società di capitali

**TOMO IV** - Società quotate - Statuti speciali - Società cooperative